

## Delibera n° 261

Estratto del processo verbale della seduta del  
**22 febbraio 2019**

**oggetto:**

SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER I RICORSI CONTRO LA NON IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	assente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianfranco ROSSI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Premesso** che il Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 definisce composizione e compiti della Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica;

**Visto** il decreto n. 0235/Pres. del 11/10/2017, con il quale è stata ricostituita la suddetta Commissione e che la stessa dura in carica tre anni;

**Dato atto** che il dott. Claudio Pandullo medico specialista in cardiologia, membro della suddetta commissione è venuto a mancare il 20/11/2018 e si rende necessaria la sua sostituzione;

**Valutata** la disponibilità, pervenuta in data 21/12/2018, del dott. Roberto Cesanelli, specialista in cardiologia, ad accettare l'incarico di componente della commissione;

**Constatato** che:

- dalle dichiarazioni rilasciate alla Direzione centrale salute, ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per il soggetto designato quale componente, non emergono motivi di incompatibilità;

- ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stata acquisita, per i componenti dipendenti di pubbliche amministrazioni, la prescritta autorizzazione all'espletamento dell'incarico;

**Visti:**

- la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 "*Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale*";

- l'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (*legge finanziaria 2007*) a norma del quale, al fine del contenimento della spesa pubblica, i compensi, le indennità e i gettoni di presenza, comunque denominati, corrisposti a componenti di commissioni, comitati e di organi collegiali previsti da leggi e regolamenti regionali o costituiti con provvedimento dell'Amministrazione regionale, sono ridotti del 10 per cento:

- l'articolo 12, comma 7, della L.R. 29 dicembre 2010 n. 22 (*legge finanziaria 2011*) che prevede un'ulteriore riduzione del 10%, con effetto dal 1 gennaio, dei compensi e gettoni corrisposti dalla Regione;

**Ritenuto**, pertanto congruo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 della L.R. n.63/1982, in relazione alla qualificazione ed all'impegno professionale richiesto:

- stabilire, quale compenso spettante ai componenti e partecipanti esterni, il gettone di presenza a suo tempo stabilito per la precedente Commissione nella misura di euro 150,00 il quale, tenuto conto della riduzione intervenuta ai sensi del su citato articolo 8, comma 53, della L.R. n. 1/2007 nonché dell'ulteriore riduzione ai sensi l'12, comma 7, della L.R. 29 dicembre 2010 n. 22 ammonta a € 121,50 per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

**Vista** la L.R. n 3/2002 art. 5 comma 10, con cui viene riconosciuta ai componenti della Commissione medesima un'indennità forfetaria di 774,69 €, corrisposta annualmente, correlata alla stipulazione di polizze assicurative in relazione al rischio professionale per l'attività connessa allo svolgimento dei compiti loro affidati;

**Precisato** che i componenti esterni, ai fini del trattamento di missione, sono equiparati ai dipendenti regionali con la qualifica di dirigente;

**La Giunta regionale**, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

### **Delibera**

1. Di procedere, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla sostituzione del componente, specialista in cardiologia, in seno alla Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica e, conseguentemente, indicare e nominare componente della predetta Commissione il dott. Roberto Cesanelli, specialista in cardiologia.
2. Di confermare per la Commissione, con sede presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, Riva Nazario Sauro n. 8, 34124 Trieste, la scadenza naturale prevista dal decreto di sua istituzione n. 0235/Pres. del 11/10/2017;

3. Alla presente delibera verrà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione, che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE